



176281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

SOCIETA' DI
PERSONE

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

ANTONIO GENOVESE

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CILARA

- Consigliere -

R.G.N. n. 17628

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21627- proposto da:

C.U. + C.I.

VALENTINA

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE PROVINCIE

presso lo

studio dell'avvocato

che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 116, presso lo

studio dell'avvocato GELSOMINA CIMINO, che li rappresenta e

difende

giusta

procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. _____ della CORTE D'APPELLO di
ROMA del _____, depositata il _____.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l'Avvocato _____ difensore della ricorrente
che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Gelsomina Cimino difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. _____ è
stata depositata la seguente relazione :

“La Corte d'Appello di Roma ha dichiarato la tardività
dell'impugnazione proposta da _____ i nei confronti di
_____ ed avente ad oggetto la sentenza di
primo grado con la quale era stato risolto il contratto di locazione
commerciale originariamente stipulato tra gli _____ in qualità locatori
e la _____, in qualità di cedente cui
era succeduta come cessionaria inadempiente dell'esercizio
commerciale la _____.

Il giudice d'appello, rilevata la contumacia della _____
riteneva del tutto idonea a far scattare il termine breve d'impugnazione
la notificazione della sentenza di primo grado a
personalmente, con conseguente declaratoria di tardività.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
sulla base del seguente motivo :

_____ non poteva essere ritenuta contumace in primo grado
da parte della Corte d'Appello perché estinta a causa di scioglimento
della società e cancellazione dal registro delle imprese.

Inoltre dalla relata non emerge in quale qualità e veste la ricorrente
sarebbe legittimata a ricevere l'atto.

La parte appellata ha resistito con controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Secondo l'orientamento anche di recente ribadito da questa Corte nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass.2113 del 2012). Peraltro, non può non sottolinearsi che il motivo difetta di specificità non mettendo in grado di esaminare né la notificazione della citazione né quella della sentenza impugnata.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente osserva che ai sensi degli artt. 2312 e 2324 cod. civ. il socio accomandatario risponde dei debiti della società anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Ne consegue la legittimazione passiva della ricorrente e la validità ed efficacia della notifica contestata per le ragioni già esposte nella relazione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare in favore della resistente E 3500 per compensi ed E 200 per spese oltre accessori di legge.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002 nei confronti del ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del

Il Presidente

(Dr. Vittorio Ragonesi)

Il Funzionario Giudiziale
Giuseppe G. G. G.
G. G. G.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5 SET. 2012



Il Funzionario Giudiziale
Giuseppe G. G. G.
G. G. G.